

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

---

**Presidenza del presidente GRILLO**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge  
9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi  
per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**

(Seguito della discussione e rinvio)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| * PRESIDENTE . . . . .   | Pag. 3, 4, 5 e passim |
| * CAMBURSANO (Mar-DL-U) . . . . .  | 3, 4                  |
| DONATI (Verdi-U) . . . . .   | 4, 5, 6               |
| MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le<br>infrastrutture e i trasporti . . . . . | 7                     |
| MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture<br>e dei trasporti . . . . .          | 6                     |
| SCARABOSIO (FI), relatore . . . . .  | 3, 4, 5 e passim      |
| ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .                                    | 8                     |

---

**N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1406, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Passiamo all'articolo 11 e ai relativi emendamenti.

SCARABOSIO, *relatore*. L'emendamento 11.1, da me presentato, è interamente sostitutivo dell'articolo 11 e si propone di intervenire sul tema delle garanzie. Abbiamo previsto una ulteriore garanzia del 20 per cento mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Se questo emendamento sarà approvato, risulteranno assorbiti il subemendamento 11.2/1 e gli emendamenti 11.2 e 11.3, che invito i presentatori a ritirare.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Accolgo l'invito del relatore e ritiro il subemendamento 11.2/1 e gli emendamenti 11.2 e 11.3.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'articolo 12 non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'articolo 13 e ai relativi emendamenti.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Invito i colleghi a sostenere l'emendamento 13.1 volto a prevedere la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche.

Con questo emendamento 13.1 si propone sostituire la lettera b) dell'articolo 13 con la seguente: «Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alla legislazione». Gli enti locali e territoriali devono sapere da subito chi sono i proprietari degli impianti, chi dovrà gestirli e mantenerli. È un'esigenza forte che è emersa da parte di tutti gli enti locali e territoriali delle valli interessate, *in primis* dalla città di Torino per gli impianti che interessano in particolare quella città. Tuttavia, la manutenzione non rappresenta un problema irrisolvibile per una grande città, in considerazione delle maggiori risorse finanziarie a disposizione, anche se non più con l'attuale manovra finanziaria, ma questo argomento esula oggi dalla nostra discussione. Un piccolo comune, al contrario, ha problemi di disponibilità finanziarie per la gestione e la ma-

nutrizione degli impianti sportivi. Pertanto, c'è la necessità assoluta di avere la precisa cognizione della proprietà degli immobili e delle infrastrutture.

SCARABOSIO, *relatore*. L'emendamento 13.2 è più formale che sostanziale e si illustra da sé. Nell'emendamento 13.3 propongo di inserire le parole «di intesa con il Comitato di regia» al comma 1, lettera *b*). L'emendamento 13.4 è di natura tecnica e si illustra da sé.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14 e ai relativi emendamenti.

DONATI (*Verdi-U*). Con il subemendamento 14.1/1 proponiamo di destinare una quota pari ad almeno il 25 per cento a sostegno dell'edilizia residenziale agevolata di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167. Come abbiamo sempre sostenuto, l'edilizia monotematica non funziona, è indispensabile unire ai servizi le strutture edilizie residenziali. In questo caso, gli impianti sportivi sono molto numerosi e pertanto è opportuna questa previsione di spesa a sostegno dell'edilizia, proprio per ristabilire un equilibrio in quello che si va a costruire.

SCARABOSIO, *relatore*. L'emendamento 14.1 affronta la tematica dello stralcio del piano degli interventi. Abbiamo proposto questa formulazione in funzione dei nuovi organigrammi. È un emendamento importante, il cui contenuto era già previsto dal Governo e pertanto abbiamo soltanto aggiornato l'iniziale formulazione dell'articolo 14, che è di grande valenza.

Invito il senatore Cambursano a ritirare l'emendamento 14.2, in quanto analogo all'emendamento 14.1.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 14.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.3, so che il relatore – ma ce lo dirà al momento opportuno – sarebbe (uso il condizionale, sperando in un ripensamento) non favorevole alla nostra proposta. Con questo emendamento si prevede una deroga al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, relativamente alla possibilità di impiego di lavoratori altamente specializzati, con precedenti esperienze in ambito olimpico, che siano cittadini di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Con il medesimo emendamento, proponiamo altresì che il Ministro del lavoro determini le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno per il tempo necessario.

L'emendamento 14.4 è in linea con lo spirito dell'emendamento precedentemente illustrato e chiede di rendere possibile l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, fino alla conclusione dei procedimenti di realizzazione degli interventi previsti nella legge. Ci

auguriamo che il relatore e il rappresentante del Governo possano esprimere un parere favorevole su questi nostri due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 15 e al relativo emendamento nonché agli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo.

SCARABOSIO, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 15.1.

L'emendamento 15.0.2 nasce da una richiesta del Governo ed è molto interessante perché consente di utilizzare presso le Federazioni sportive il personale appartenente ai gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. S'instaurerà un rapporto diretto tra sportivi delle Forze armate e quelli della polizia. Questa richiesta del Governo può trasformarsi in una bell'opera di sinergia.

Per quanto concerne l'emendamento 15.0.1 anticipo che non si può escludere che, nell'ambito dei siti olimpici per gli atleti, si possa prevedere che l'ex Colonia Medail in Bardonecchia sia utilizzata: è una delle ipotesi oggetto di valutazione. Tuttavia, non si può inserire un articolo del genere in una legge, ancorché tratti di una proposta che sarà presa in considerazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.0.1 s'intende illustrato.

Passiamo all'articolo 16 e ai relativi emendamenti.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 16.1 tende ad inserire una modifica tecnica.

DONATI (*Verdi-U*). Do per illustrato l'emendamento 16.2.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 3.5, che era stato sospeso in attesa di un'eventuale riformulazione del testo. Non abbiamo ritenuto condivisibile attribuire alla giunta della regione Piemonte la facoltà di disciplinare l'applicabilità degli interventi e delle opere. Per consentire l'applicazione delle procedure accelerate di cui alla legge n. 443 del 2001, sarebbe preferibile che fosse la regione, tramite il Ministro competente, ad inoltrare al CIPE l'elenco degli interventi previsti, affinché siano esaminati. Queste opere devono essere realizzate nel 2006. Se siamo d'accordo sulla sostanza della proposta, provvederemo poi a riformulare il testo dell'emendamento in maniera più consona.

Tuttavia, la sostanza di questa proposta è quella di consentire per gli interventi previsti dalle Regioni per lo svolgimento dei giochi olimpici le procedure accelerate, quelle previste dalla legge obiettivo, dalla Conferenza dei servizi e da quant'altro. In questo modo, si stabilisce che la Regione Piemonte inoltra al CIPE quell'elenco e il CIPE, in deroga a quanto previsto dalla norma ordinaria (DPEF, elenco delle opere e CIPE), lo esamina e lo approva. A questo punto, non si perderebbe tempo.

DONATI (*Verdi-U*). Comprendo la logica condivisibile dell'intervento del presidente Grillo ma vorrei segnalare un problema. Il testo in esame procede con una certa difficoltà. Come è noto, l'equilibrio raggiunto in sede di comitato di regia, a parte talune differenze di maggioranze politiche, fra Regione, Province e Comuni, è abbastanza delicato. Questo equilibrio delicato è dimostrato dall'andamento un po' altalenante della discussione sul disegno di legge. L'applicazione delle procedure accelerate stabilite dalla legge n. 443 del 2001 rischia di pregiudicare questo delicato equilibrio perché potrebbe sembrare che si affermi che le Province e i Comuni sono esclusi dalle decisioni. La «legge Lunardi, infatti, come ricordava correttamente il Presidente, prevede che l'intesa parte dalla Regione, sentiti i Comuni.

PRESIDENTE. È un passaggio molto delicato e non è questa la mia proposta, anche se la senatrice Donati ha in parte ragione. A Torino gli enti locali hanno già raggiunto un accordo preventivo in sede di comitato di regia che predispone, istruisce e poi si accorda sulle opere che si intende realizzare. Pertanto, l'unico obiettivo è permettere che queste opere siano realizzate con le procedure accelerate disciplinate dalla legge obiettivo. C'è quindi un accordo a monte tra gli enti locali, per cui la Regione, le Province e i Comuni si intendono su un pacchetto di opere, che è poi trasmesso dalla Regione al Ministro competente, che lo porta al CIPE, affinché su quelle opere, e solo su quelle, si possano applicare le procedure accelerate disciplinate dalla legge obiettivo. Non si travalica nessuno.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Vorrei ricordare che, in primo luogo, gli insediamenti sono già stati definiti e individuati. Il problema sollevato dal Presidente e dal relatore Scarabosio riguarda alcune opere per le quali prevedere l'estensione delle procedure accelerate. Su di esse c'è già l'impegno degli enti locali perché l'appalto non è curato dalla Regione, che presiede la cabina di regia, bensì dall'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, che svolge le funzioni di stazione appaltante. L'Agenzia non viene bypassata poiché si chiede soltanto l'estensione delle procedure accelerate e disciplinate dalla legge obiettivo per alcune opere.

DONATI (*Verdi-U*). Le risorse, nel caso in esame, non rappresentano un problema, in quanto ci sono. Il CIPE decide, su proposta del Ministro, d'intesa con la Regione, di sentire gli enti locali. Ma, secondo voi, i comuni e le province possono essere d'accordo ad adottare una procedura che li esclude dalle decisioni? Lo trovo molto strano.

PRESIDENTE. Si parte da un'intesa fra la Regione, le Province e i Comuni e la Regione, in questo caso, fa da postino, cioè trasmette l'elenco già concordato. Gli enti locali non sono bypassati. Il vice ministro Martinat ha confermato che gli appalti non sono curati dalla Regione, ma esiste un'intesa per aprire la procedura accelerata.

SCARABOSIO, *relatore*. C'era un accordo politico, raggiunto attraverso discussioni, fra la Regione, le Province e il Comune di Torino su questo testo.

PRESIDENTE. Come ha ricordato il vice ministro Martinat, la Regione trasmette a Roma un elenco di opere già concordato con gli enti locali. Gli enti locali, quindi, sono stati coinvolti in precedenza e non si corre alcun rischio.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, ritengo opportuno che venga riformulato l'emendamento 3.5 nel senso di espungere dal testo il primo periodo.

SCARABOSIO, *relatore*. Mi impegno ad operare una riformulazione complessiva della proposta, vagliando con più attenzione le indicazioni richiamate dal presidente Grillo e accogliendo sin d'ora l'invito del rappresentante del Governo a sopprimere il primo periodo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 1406 ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9,35.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1406

**Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»****Art. 3.***(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante, potendosi anche avvalere, mediante apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte. Ferme restando le previsioni dell'articolo 11 della presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 109 del 1994 e le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109 del 1994.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con



soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

3-bis. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti, delle infrastrutture olimpiche viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2».

## EMENDAMENTO

### 3.5

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «legge n. 109 del 1994.» Aggiungere il seguente periodo: «In deroga all'articolo 6 comma 5 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è comunque sostituito per qualunque importo da quello dei comitati tecnici regionali amministrativi territorialmente competenti. La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001».*

---

### Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «una banca»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie. L'offerta può non essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo. In ogni caso, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di una banca a costituire la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del presente articolo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.».

## EMENDAMENTI

### 11.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (*Modifiche all'articolo 11 della legge n. 285 del 2000*). – L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, viene sostituito dal seguente:

1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, del 20% dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.

1-bis. La cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo».

---

### 11.2/1

CAMBURSANO

*Al comma 1 lettera a), ivi sostituita, sopprimere le seguenti parole: «o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilancio delle garanzie».*

---

**11.2**

CAMBURSANO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie. In ogni caso, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di una banca a costituire la garanzia fidejussoria di cui al comma 2 del presente articolo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario."».

---

**11.3**

CAMBURSANO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria da una banca a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento con le modalità e le forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, triplicandone le prescritte aliquote percentuali. Detta garanzia deve essere mantenuta sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio."».

---

**Art. 12.**

*(Polizza assicurativa)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - *(Polizza assicurativa)*. - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia può stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati».

**Art. 13.**

*(Modifiche all'articolo 13 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2»;

*b)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, è prevista nel piano medesimo in conformità alla legislazione».

**EMENDAMENTI****13.1**

CAMBURSANO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

"Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alla legislazione."».

**13.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1-bis.» inserire le seguenti:*

Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono e sopprimere le parole: «è prevista nel piano medesimo».

**13.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla legislazione» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Comitato di Regia».*

---

**13.4**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, le parole "del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti "dell'economia e delle finanze"».

---

**Art. 14.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - *(Gestione transitoria)*. – 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1».

## EMENDAMENTI

### 14.1/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

*Dopo le parole: «dei villaggi olimpici» aggiungere le seguenti: «destinazione una quota pari ad almeno il 25% ai fini dell'edilizia residenziale agevolata di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167.».*

---

### 14.1

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter (Stralcio del piano degli interventi) 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziata.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di Regia sentito il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e tiene conto dell'ordine di priorità, della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 285 del 2000, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici.

4. Ferma la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato di Regia, sentito il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi (2,) 3, 3-*bis* e 5 della legge 285 del 2000 attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi».

---

## 14.2

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

### "Art. 14-*ter*.

*(Stralcio del piano degli interventi)*

1. Il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziare.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal *Comitato di Regia* d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e tiene conto dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 285 del 2000, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato dei Giochi Olimpici.

4. Ferma la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il *Comitato di Regia* d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese, nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi (2,) 3, 3-*bis* e 5 della legge 285 del 2000 attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:*

«0.a) al comma 1, sostituire le parole: "comitato organizzatore dei giochi olimpici" con le seguenti: "comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*"».

---

### 14.3

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

**"Art. 14-*ter*.**

*(Lavoratori altamente specializzati)*

1. In deroga al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare al documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato previsto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono essere impiegati nella Regione Piemonte per l'organizzazione e per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 lavoratori con qualifica dirigenziale e/o comunque altamente specializzati con precedenti esperienze in ambito olimpico, che siano cittadini di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

2. Il Ministro del lavoro determina le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per il tempo necessario all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, fino al termine degli stessi."».

---



**14.4**

CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

**"Art. 14-ter.**

*(Lavoratori dipendenti)*

1. Per assicurare la tempestiva attuazione degli adempimenti prescritti dai precedenti commi 3 e 10, la Regione Piemonte e gli Enti locali interessati possono assumere, anche in deroga al proprio ordinamento e con procedure d'urgenza, ma conformi ai principi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo di tre anni, prorogabile, a carico del proprio bilancio, fino alla conclusione dei procedimenti di realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. A tal fine possono essere utilizzate anche graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici, università o enti pubblici di ricerca.

2. La Regione Piemonte e gli Enti locali interessati sono autorizzati con onere a carico dei propri bilanci, a corrispondere ai propri dipendenti, per l'espletamento delle attività direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici del 2006, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa."».

---

**Art. 15.**

*(Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000)*

1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione: «Ministero dell'ambiente», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

b) l'espressione: «Ministero dei lavori pubblici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

c) l'espressione: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

d) l'espressione: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) l'espressione: «Ministro dei lavori pubblici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

## EMENDAMENTO

### 15.1

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

### 15.0.1

GUASTI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

Ai fini della copertura di tutti i costi per la completa realizzazione dell'intervento di ristrutturazione dell'ex Colonia Medail in Bardonecchia, viene stanziata a favore della Regione Piemonte la somma di euro 16.000.000,00 (sedecimilioni)».

---

### 15.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

#### «Art. 15.

*(Distacco del personale appartenente ai gruppi sportivi  
delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

Il personale appartenente ai gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, da utilizzare presso le Federazioni sportive, è distaccato, per il periodo corrispondente all'utilizzazione, presso le federazioni medesime, con salvaguardia della posizione

assistenziale, previdenziale e dell'anzianità di servizio, sulla base di apposito programma predisposto dalla Federazione interessata e dall'amministrazione di appartenenza ed approvato dal C.O.N.I. Le modalità di utilizzazione ed i contingenti del personale suddetto, le discipline sportive di riferimento, il trattamento economico accessorio, i rimborsi e gli eventuali compensi dovuti a qualsiasi titolo per il periodo di utilizzazione sono definiti nell'ambito di apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni di appartenenza, il C.O.N.I. e le Federazioni sportive».

### **Art. 16.**

#### *(Stralcio del piano degli interventi)*

1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di seguito denominato: «Comitato», redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziare.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 285 del 2000 definisce, tenendo conto dell'ordine di priorità stabilito dal Comitato, la localizzazione, le caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere nello stesso previste, i tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. Lo stralcio fornisce indicazioni circa le modalità di custodia, di manutenzione e di gestione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e varie cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 285 del 2000 fino alla loro definitiva destinazione ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 285 del 2000, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato.

4. Ferma la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato è autorizzato, nei singoli stralci del piano degli interventi, a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5 della legge n. 285 del 2000 attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi.

**EMENDAMENTI****16.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**16.2**DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI*Al comma 2, dopo le parole: «dei villaggi olimpici» aggiungere le  
seguenti: «, destinandone una quota pari ad almeno il 25% ai fini dell'e-  
dilizia residenziale agevolata di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.».*  
\_\_\_\_\_